

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ENERGIA ELETTRICA

ACCISA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (EX IMPOSTA ERARIALE) E APPLICAZIONE ALIQUOTA I.V.A.

Le forniture di energia elettrica sono soggette:

- I. all'accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("**Testo Unico delle Accise**"), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, al **momento della fornitura ai consumatori finali**, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio;
- II. all'Imposta sul Valore Aggiunto (**I.V.A.**), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).

Di seguito le informazioni delle singole agevolazione fiscale, ovvero:

- esclusioni / esenzioni dal campo di applicazione dell'accisa - Art. 52, commi 2 e 3 TUA;
- non applicazione delle accise per Clienti "**Soggetti Obbligati**" ai fini fiscali - Art. 53 TUA;
- altre esenzioni da accisa – Art. 17 TUA;
- applicazione di aliquota I.V.A. ridotta al 10%;
- non imponibilità ai fini dell'aliquota I.V.A. da applicare.

A. ESCLUSIONI / ESENZIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA - Art. 52, commi 2 e 3 TUA,

Il TUA (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 52, comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione. In particolare, si segnalano:

- usi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nei processi metallurgici classificati con le lettere DJ 27 della Classificazione Statistica della "*nomenclatura generale delle Attività Economiche nelle Comunità europee*", Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO;
- usi di energia elettrica nei processi mineralogici classificati con le lettere DI 26 della "*Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee*", Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO;
- usi di energia elettrica per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%.

Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza presente nei prossimi punti.

B. ESENZIONI DALLE ALIQUOTE PREVISTE PER L'ACCISA

Il TUA (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 52, comma 3, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica esenti da accisa e, in particolare:

- energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità
- energia elettrica utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri;
- energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.

Detta modulistica è consultabile in formato pdf, a fondo pagina.

Può tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti canali di contatto:

- Numero: 0421 168 0100
- e.mail: info@tua-energia.it

C. NON APPLICAZIONE DELLE ACCISE PER CLIENTI “SOGGETTI OBBLIGATI” AI FINI FISCALI - Art. 53 TUA

Il T.U.A (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 53 regolamenta i soggetti obbligati, ovvero:

- i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (indicati come venditori);
- gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW, intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
- i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico (di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) limitatamente al consumo di detta energia.

Il comma 2 dell'art. 53 TUA, inoltre, stabilisce chi ha la facoltà di diventarlo su richiesta, ovvero:

- i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
- i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

Ai soggetti obbligati e' rilasciata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, una licenza di esercizio o un'autorizzazione, ove è attribuito uno specifico codice ditta alfanumerico di 13 caratteri (prefisso IT00).

La fatturazione di energia elettrica di questi Clienti avviene senza l'applicazione delle accise, in quanto i Clienti dichiarano al proprio fornitore di energia elettrica di provvedere al diretto assolvimento delle accise per l'energia elettrica acquistata.

Detta modulistica è consultabile in formato pdf, a fondo pagina.

Può tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti canali di contatto:

- Numero: 0421 168 0100

- e.mail: info@tua-energia.it

D. ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – Art. 17 del Testo Unico delle Accise

Sono esenti da accisa, ai sensi dell'art. 17 del TUA, le forniture di energia elettrica quando sono destinate:

- ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
- ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (quali: l'Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell'Unione europea); alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);
- ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (quali: l'Accordo tra l'Italia ed i Paesi del Commonwealth, legge 2 febbraio 1955, n. 262).

Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:

Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica

Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma

Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l'esenzione dall'IVA e dalle Accise.

Per le Forze armate di Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) – Comandi militari USA/NATO. L'esenzione viene accordata per tutte le forniture regolate da contratti intestati ai Comandi USA/NATO. L'Ente militare interessato presenta alla Società erogatrice Tua Energia S.r.l. una formale dichiarazione preventiva con l'indicazione delle singole utenze adibite ai citati usi istituzionali, che richiami i termini di legge vigenti (art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 "Testo Unico delle Accise"), in duplice originale.

E. ALTRE NON SOTTOPOSIZIONI AD ACCISA E AD ADDIZIONALI REGIONALI – ESPORTAZIONI

Le forniture di energia Elettrica nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 sono considerate cessioni all'esportazione.

Per le forniture dello Stato della Citta' del Vaticano è necessario prendere opportuni contatti con la Direzione competente del: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 00120 CITTA' DEL VATICANO.

La Direzione competente del Governatorato, una volta accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà le opportune certificazioni idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste.

E' comunque possibile rivolgersi ai seguenti canali di contatto della nostra società:

- Numero: 0421 168 0100
- e.mail: info@tua-energia.it

F. APPLICAZIONE DI ALIQUOTA IVA RIDOTTA

L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all'art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l'applicazione di un'aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A, fra i quali l'energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.

Potranno quindi beneficiarne:

1. le imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
2. le imprese agricole;
3. i Consorzi di bonifica e di irrigazione che utilizzano l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.
4. i clienti grossisti.

Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all'applicazione dell'aliquota iva del 10 per cento devono presentare formale istanza.

G. NON IMPONIBILITA' AI FINI DELL'ALIQUOTA IVA DA APPLICARE

Tale beneficio si applica agli esportatori abituali.

Sono considerati **operatori economici** coloro che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond).

Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, infatti, è necessario che l'ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d'affari realizzato nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E' ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall'inizio dell'attività d'impresa.

Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all'art. 8 "Cessioni all'esportazione" - primo comma, lettere a) e b), all'art. 8-bis "Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione"; all'art. 9 "Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali", del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del D. Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427):

- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
- Organizzazioni Internazionali,
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
- Forniture dello Stato della Città' del Vaticano e della Repubblica di San Marino.